

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 52 DEL 14 GIUGNO 2014

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Compensi per produttività

Sono erogati secondo il sistema di valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale, tenuto conto anche del criterio di armonizzazione con i trattamenti del personale della Giunta regionale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.

1.3 Posizioni organizzative e Alte professionalità

Il fondo è costituito per il pagamento degli incarichi vigenti nel 2017 e costituiti in attuazione della lr 53/2012.

1.4 Progressioni orizzontali

Destinazione di risorse per un ammontare massimo pari ad euro 38.000,00.

1.5 Indennità di particolare responsabilità di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente ccdd

Si conferma quanto già stabilito nell'accordo per l'anno 2015 in merito alle particolari responsabilità previste dall'articolo 9, comma 4, lettera c) del vigente contratto collettivo decentrato integrativo del 16 settembre 2013.

2. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

Per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2017 si applicherà, nelle more della nuova disciplina che i contratti collettivi prevederanno in attuazione dei principi di valorizzazione del merito stabiliti in particolare dal d.lgs. 150/2009, il sistema dei criteri e di ponderazione degli stessi stabilito dal C.C.D.I. 1998-2001 della Regione Veneto e successive integrazioni, come successivamente confermato dall'art. 14 del C.C.D.I. del 15/10/2004 e dai successivi accordi della Regione Veneto (ivi compreso il principio di ciclicità), compreso il rispetto ai fini della partecipazione del principio di non discriminazione oggi esplicitato nella valorizzazione di tutti i periodi di servizio a tempo determinato prestati presso il Consiglio regionale del Veneto o la Giunta regionale del Veneto nella categoria/posizione economica di attuale inquadramento del dipendente in ossequio ai principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea.